

 ABRUZZO CER	Titolo		
	REGOLAMENTO		
	Rev.	Data	File
Via Filippo Turati 20 – GIULIANOVA (TE)	1	29/10/2025	ABRUZZO CER regolamento interno rev1.doc

REGOLAMENTO SULLA RIPARTIZIONE DEGLI IMPORTI DERIVANTI DALLA CONDIVISIONE DELL'ENERGIA DELLA COMUNITÀ DI ENERGIA RINNOVABILE

Articolo 1

In esecuzione dell'Art. 6 dello statuto Sociale, è approvato il regolamento riguardante la destinazione e l'utilizzo degli importi derivanti dalla condivisione dell'energia e dalla eventuale cessione delle eccedenze costituiti da:

- I. le tariffe incentivanti riconosciute ai sensi dell'art. 42 bis, comma 9, DL 162/2019 e del DM MISE 15.09.2020 all'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili (le **"Tariffe Incentivanti"**) detenuti dalla Comunità di Energia Rinnovabile (la **"Comunità"**) e gestiti dalla Comunità medesima o da un suo socio o da un produttore terzo ai sensi dell'art. 3.2, lett. D) dell'Allegato A alla Delibera n. 318/2020 dell'Autorità di Regolazione Reti e Ambiente;
- II. le componenti tariffarie restituite ai sensi dell'art. 42 bis, comma 8, DL 162/2019 all'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili (il **"Contributo per la valorizzazione dell'energia elettrica condivisa"**) determinate ai sensi dell'art. 7.4 dell'Allegato A alla Delibera n. 318/2020 dell'Autorità di Regolazione Reti e Ambiente;
- III. i ricavi derivanti dalla vendita dell'energia elettrica prodotta dagli impianti detenuti dalla Comunità e gestiti dalla stessa quale produttore secondo quanto previsto dall'art. 1.1, lett. S) dell'Allegato A alla Delibera n. 318/2020 dell'Autorità di Regolazione Reti e Ambiente.

La Comunità potrà detenere, per i fini di cui all'art. 42 bis, DL 162/2019, ai sensi dell'art. 3.2, lett. D) dell'Allegato A alla Delibera n. 318/2020 dell'Autorità di Regolazione Reti e Ambiente, impianti di Soci della Comunità ovvero, ove consentito, di terzi a condizione che questi ultimi sottoscrivano il presente Regolamento per accettazione.

La Comunità è mandataria di tutti i soci per la richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa secondo quanto previsto dall'art. 3.2 dell'Allegato A alla Delibera n. 318/2020 di ARERA.

Articolo 2. Destinazione degli Importi Derivanti dalla Condivisione dell'Energia

Gli importi derivanti dalla Condivisione dell'Energia della Comunità saranno così destinati:

1. "Quota rimborso Terzi": nel caso di impianti detenuti dalla Comunità ma di proprietà di terzi, al pagamento dei costi di messa a disposizione dell'impianto, secondo gli accordi di volta in volta intercorsi;
2. "Quota copertura costi": una quota pari al 30% del residuo, alla copertura dei costi per il funzionamento della Comunità;

 ABRUZZO CER	Titolo		
	REGOLAMENTO		
	Rev.	Data	File
Via Filippo Turati 20 – GIULIANOVA (TE)	1	29/10/2025	ABRUZZO CER regolamento interno rev1.doc

3. “Quota ripartibile”: La rimanente parte viene suddivisa fra i membri della comunità come indicato all’Articolo seguente.

Articolo 3. Ripartizione della “Quota Ripartibile”

La Quota Ripartibile viene calcolata separatamente per ogni singola configurazione.

Tale quota viene suddivisa fra i membri della configurazione come segue:

1. il 20% viene ripartito egualmente fra tutti i soci partecipanti alla configurazione;
2. il restante 80% viene ripartito in misura proporzionale all’apporto di ciascun Socio alla condivisione dell’energia nella configurazione, tenendo conto che l’impianto che ha beneficiato del contributo PNRR del 40% a fondo perduto avrà un contributo ridotto del 50% rispetto agli impianti che non ne hanno beneficiato e della percentuale massima di condivisione prevista per le imprese.

Chi ha condiviso più energia ha diritto, in proporzione, ad un maggior beneficio economico rispetto a chi ha condiviso meno. La volontà di questa norma è quella di favorire un consumo “responsabile” che massimizzi i benefici economici ed ambientali.

I criteri di ripartizione potranno essere modificati dal Consiglio Direttivo ove lo riterrà.

La Comunità provvederà annualmente al calcolo del Contributo spettante a ciascun Socio e alla sua comunicazione al Socio medesimo, subordinatamente all’erogazione degli incentivi da parte del GSE e alla ricezione dei documenti di dettaglio sull’energia condivisa dai singoli soci, indispensabili per il calcolo del Contributo spettante. L’importo del Contributo verrà versato al Socio tramite versamento sul conto corrente bancario che il socio avrà indicato alla Comunità, entro 45 giorni dal calcolo, in conformità al regime fiscale applicabile.

Articolo 4. Adozione

Il presente Regolamento è stato adottato nella seduta del 29 Ottobre 2025.

I Produttori Terzi i cui impianti sono detenuti dalla Comunità per le finalità di cui all’art. 42bis, DL 162/2019 sottoscrivono il presente Regolamento per accettazione espressa delle clausole in esso contenute.